



Terra d'Otranto

POLICY PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

PROCESSO FINANZA

Data approvazione	Versione
25 ottobre 2007	v.0.1
19 novembre 2009	v.0.2
16 settembre 2010	v.0.3

INDICE

PREMESSA.....	3
1. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ.....	5
4. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	6
5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	7
6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE	7
7. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE	8
8. AGGIORNAMENTO DELLA CONFLICT POLICY	8
ALLEGATI	9

PREMESSA

La “*Markets in Financial Instruments Directive*” è la Direttiva n. 39 approvata dal Parlamento europeo nel 2004 (di seguito “MiFID”) che, dal 1° novembre 2007 ha introdotto nei mercati dell’Unione Europea le nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari.

Tale Direttiva ha preso spunto dalle mancanze insite nelle normative preesistenti (basate sulla Direttiva n. 93/22/CE, Investment Services Directive – ISD) e si è resa necessaria al fine di introdurre disposizioni in grado di sostenere le innovazioni e l’evoluzione dei mercati senza ostacolare il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’investitore, di tutela dell’integrità del mercato e di promozione di mercati trasparenti ed efficienti.

Tra le varie disposizioni la MiFID riconosce che a causa dell’intensificarsi delle attività degli intermediari, le situazioni di conflitto di interesse sono fisiologiche e che è impossibile eliminarle a priori. Gli intermediari, pertanto, sono tenuti ad adottare ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti.

Una delle misure indicate dalla MiFID dispone che gli intermediari devono elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione dell’intermediario e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta (c.d. criterio di proporzionalità).

Alla luce di quanto esposto, il presente documento espone la politica aziendale che la BCC di Terra D’Otranto (di seguito “la Banca”) si attiene al fine di perseguire il massimo contenimento delle situazioni che generano conflitti di interesse, anche tenendo conto del suddetto criterio di proporzionalità.

La Banca, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora tali misure risultassero insufficienti a neutralizzare completamente alcune ipotesi di conflitto, la Banca ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti.

Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla erogazione di servizi di investimento o gestione patrimoniale viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal legislatore comunitario e nazionale.

Le fattispecie di conflitti di interesse prese in esame nel presente documento non contemplano quei casi che realizzano di per se illeciti.

Il presente documento **si articola** nelle seguenti sezioni:

- descrizione delle **relazioni con altre norme e documenti**;
- sintesi dei **riferimenti normativi**;
- **mappatura delle tipologie di conflitti di interesse** rilevanti per la Banca;
- **gestione dei conflitti di interesse** evidenziati;
- **informativa (disclosure)** dei conflitti di interesse cosiddetti “residuali”.
- descrizione delle modalità di tenuta del **registro dei conflitti di interessi** che sorgono in concreto nel corso dell’operatività della Banca;
- descrizione delle **regole di aggiornamento della Policy** e del modello interno adottato per la gestione dei conflitti di interesse, nonché i criteri di individuazione, di contenimento e di gestione degli stessi.

1. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

Le linee guida contenute nella presente *Policy* integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Le indicazioni in oggetto unitamente a quelle contenute nella *Policy* sulla Strategia di Trasmissione degli ordini, nella *Policy* di Classificazione della Clientela e nella *Policy* di gestione degli Incentivi, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui informare la prestazione dei servizi d’investimento.

In particolare:

- la *Policy* di Trasmissione degli ordini descrive, riguardo a ciascuna tipologia di servizio di investimento prestato e di strumento finanziario, i criteri ispiratori, le modalità di esecuzione e/o trasmissione delle disposizioni impartite dalla clientela in relazione ai servizi ed alle attività di investimento svolte dalla Banca;
- la *Policy* di Classificazione della Clientela definisce le regole in base alle quali la Banca acquisisce una conoscenza mirata delle caratteristiche dei clienti, al fine di inquadrare gli stessi in una delle categorie previste dalla normativa, individuata sulla base della natura e delle caratteristiche del cliente e secondo le opzioni legislative concesse. Tali regole permettono di garantire il livello di tutela adeguato alla classificazione operata;
- la *Policy* di gestione degli Incentivi fissa i principi in base ai quali esaminare le eventuali competenze ricevute o pagate (compresi i criteri di calcolo e le modalità di pagamento), le circostanze a fronte delle quali sono corrisposte, e la correlazione rispetto a servizi di investimento e/o accessori prestati alla clientela al fine di garantire il rispetto dell’obbligo di non percepire/pagare da/a terzi incentivi considerati illegittimi.

Le disposizioni definite nei suddetti documenti devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;

- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

Al fine di assicurare presso tutti gli interessati alla prestazione dei servizi di investimento una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi adottati dalla Banca, i documenti in questione vengono recepiti ed ufficializzati nei modi d'uso in apposita disposizione interna (es. mediante ordine di servizio).

Detta normativa, resa accessibile a tutto il personale della Banca, è altresì resa disponibile a tutti gli interessati al processo di erogazione dei servizi di investimento.

La presente Policy di gestione degli incentivi deve altresì essere recepita in un documento di sintesi, contenente le informazioni principali sulla *Conflict Policy* (di seguito "Sintesi della *Conflict Policy* per la clientela") che la Banca adotta (art. 29, c.1, lett. i, Regolamento Intermediari).

Tale documento di sintesi dovrà essere fornito in tempo utile, prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse (art. 29, lett. i e art. 34, c 3, Regolamento Intermediari).

Inoltre, ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Banca dovrà fornire maggiori dettagli circa la propria politica in materia su un supporto duraturo o telematico, nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 36 c.2 del Regolamento Intermediari.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi di seguito riportati fanno esplicito riferimento alla Direttiva 2004/39/CE (di seguito "MiFID") e alla relativa Direttiva di emanazione delle misure tecniche di esecuzione (Direttiva 2006/73/CE, di seguito "D2").

Il **Regolamento congiunto di Banca d'Italia e Consob** ai sensi dell'art. 6 comma 2-*bis* del TUF, emanato il 29 ottobre 2007, ha sostanzialmente confermato il recepimento della totalità dei dettami normativi introdotti dalla MiFID in tema di conflitti di interesse.

La MiFID innova in modo significativo l'approccio della disciplina sui conflitti di interesse rispetto a quanto previsto dalla normativa preesistente. In particolare, la nuova disciplina riconosce l'impossibilità di procedere con l'eliminazione dei conflitti di interesse a causa dell'intensificarsi delle attività degli intermediari, i quali, invece, sono chiamate ad adottare misure idonee ad evitare che tali conflitti ledano gli interessi dei clienti.

Il focus della normativa è, dunque, incentrato sull'organizzazione interna, come presidio prevalente e comunque necessario per assicurare la gestione dei conflitti di interesse.

L'art. 21 della D2 stabilisce un "set" di **criteri minimali** in base ai quali gli intermediari debbono individuare i conflitti di interesse connessi allo svolgimento della propria attività. In particolare, tali criteri si articolano su tre livelli:

- 1 **potenzialità del pregiudizio**: l'intermediario deve, infatti, verificare al momento della prestazione di servizi di investimento o accessori o di una combinazione di essi se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;
- 2 **perimetro della verifica**: il comma 1 dell'art. 21 richiede espressamente di prendere in esame non solo l'intermediario in sé considerata, ma anche il relativo Gruppo di appartenenza, tenuto conto della struttura del gruppo medesimo e delle attività svolte dalle altre società che lo compongono¹;
- 3 **tipologie di conflitto di interesse**, alle quali ricondurre le specifiche fattispecie riscontrate in sede di mappatura dei conflitti. In particolare, l'art. 21 individua cinque possibili tipologie di conflitti di interesse nei quali la Banca o un soggetto rilevante ad essa connesso:
 - è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria, a spese del cliente;
 - presenta, nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo, un interesse distinto da quello del cliente;
 - ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
 - svolge la stessa attività del cliente;
 - riceve o riceverà da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

L'**obiettivo principale della disciplina MiFID in tema di conflitti di interesse** è assicurare che gli intermediari adottino **ogni misura ragionevole** per evitare che detti conflitti ledano gli interessi della clientela. A tal proposito, nell'art. 22 della D2 è prescritto agli intermediari di elaborare in forma scritta la **politica di gestione dei conflitti di interesse** adeguata alle dimensioni, all'organizzazione delle medesime (*si veda il capitolo – Richiamo ai criteri di proporzionalità*), nonché alla natura e complessità delle attività dalle stesse svolte e di applicarla in via continuativa.

La politica di gestione deve, in primo luogo, consentire di individuare, con riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

¹ La Banca ai sensi dell'art. 11 del TUF non appartiene ad alcun Gruppo

In secondo luogo, la politica di gestione deve dare conto delle procedure e misure da adottare per gestire, nell'ambito dei conflitti individuati, quelli in grado di ledere gravemente gli interessi dei clienti.

In relazione a quanto sopra esposto, l'**art. 22** della **D2** fornisce alcune indicazioni circa le misure e procedure da prendere in considerazione nel definire la politica di gestione. Trattasi di soluzioni dirette a garantire che i soggetti impegnati nello svolgimento delle attività, che danno luogo a conflitti di interessi, operino con un grado di indipendenza appropriato per le dimensioni e le attività dell'intermediario e il grado di rischio per i clienti.

Tale norma si riferisce, in particolare, a:

- misure per impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti;
- la vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra dette attività;
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento o accessorio;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o accessori distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Secondo quanto disposto dall'**art. 18, comma 2** della MiFID, quando le disposizioni organizzative o amministrative, adottate dall'intermediario per gestire i conflitti di interesse, non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l'intermediario deve informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse.

Pertanto, il documento di *Conflict Policy* oltre a descrivere la generalità dei presidi, di tipo organizzativo ed amministrativo, adottati dalla Banca al fine di gestire i conflitti di interesse, dovrà dare evidenza delle casistiche in cui i conflitti non sono dirimibili e per le quali la Banca, in base a quanto richiesto dal comma 4 dell'**art. 22**, fornisce adeguata informativa nei confronti dei clienti.

Alla luce di quanto detto, l'informativa sui conflitti di interesse diviene una misura residuale ed aggiuntiva rispetto ai presidi interni che non esenta l'intermediario dall'obbligo di dotarsi delle strutture organizzative ed amministrative necessarie ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.

Ai sensi dell'**art. 30, comma 1, lett. h)** della **D2**, gli intermediari devono rendere noti ai propri clienti i capisaldi della propria politica di gestione tramite:

- la consegna di apposito **documento** ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio, **che descriva in forma sintetica la strategia seguita per i conflitti di interesse** conformemente all'**art. 22**;
- **la messa a disposizione di maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.**

Secondo quanto disposto dall'**art. 23** della **D2**, gli intermediari devono tenere ed aggiornare regolarmente un **registro** nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'intermediario (o per suo conto), per i quali sia sorto, o nel caso di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interessi, che rischia di ledere gravemente gli interessi dei clienti. Scopo di tale registro è recare la casistica anche su base storica dei servizi e delle attività che possono originare conflitti di interesse.

Infine, nessun rilievo assume ai fini della individuazione delle misure adeguate per gestire i conflitti di interesse la natura dei clienti i cui interessi possono risultare pregiudicati dai conflitti medesimi: l'obbligo dell'intermediario di adottare ogni misura ragionevole per individuare e gestire i conflitti di interessi risulta, infatti, parimenti applicabile nei riguardi della generalità dei clienti, siano essi controparti qualificate, clienti professionali o clienti al dettaglio. A tal proposito, l'**art. 24** della MiFID non elenca, tra gli articoli esentati dall'applicazione delle regole di condotta nei confronti delle controparti qualificate, l'**art. 18, comma 2**, della MiFID.

La classificazione attribuita alla clientela incide tuttavia sulla informativa che ad essi dovrebbe essere fornita. Infatti, ai sensi dell'**art. 22, comma 4 della D2**, tale informativa deve essere sufficientemente dettagliata, considerata la natura del cliente, per consentire una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto.

3. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ

Il Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob, richiamando le regole MiFID, dispone che gli intermediari, nel valutare l'ottemperanza ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione, e alla complessità dell'attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di investimento prestati.

Tale disposizione rappresenta un'applicazione diretta del "criterio di proporzionalità", in base al quale intermediari di dimensioni ridotte possono derogare al principio di completa separatezza organizzativa fra le funzioni deputate allo svolgimento delle diverse attività di verifica, di controllo e di internal audit, nonché fra queste e le funzioni di business, in quanto tale impianto comporterebbe costi eccessivi.

Vi è un riscontro a tali disposizioni anche in materia di conflitti di interesse. Ai sensi dell'**art. 25** del regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob, ai fini dell'attuazione di un'efficace politica di gestione, orientata a limitare i rischi attinenti alle potenziali conflittualità che possono sorgere in corso di svolgimento di operazioni finanziarie, la Banca formula provvedimenti in base alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività.

In particolare, misure di gestione dei conflitti, volte a stabilire barriere informative tra le diverse funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi finanziari e orientate verso una separatezza funzionale tra unità organizzative, sono poco realizzabili

negli intermediari di limitate dimensioni. L'attuazione di tali procedure comporterebbe oneri organizzativi "non proporzionati" alle dimensioni dell'intermediario e ai vantaggi ottenuti dalla prestazione del servizio di investimento.

Pertanto, le banche di piccole dimensioni possono adottare procedure "alternative" in grado di contrastare i rischi associati ai conflitti di interesse rilevati: in tal senso assumono rilevanza significativa soluzioni volte all'eliminazione di legami diretti delle retribuzioni dei soggetti rilevanti addetti allo svolgimento di attività tra loro in conflitto.

In ultima istanza, qualora non sia possibile individuare idonee misure organizzative ovvero le soluzioni amministrative adottate non vengano giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela, la Banca deve fornire adeguata *disclosure* secondo quanto stabilito dalla normativa (*si veda il capitolo 6 – Informativa sui conflitti di interesse*).

In ossequio al criterio di proporzionalità, la Banca intende derogare al principio di completa separatezza organizzativa fra le unità aziendali preposte allo svolgimento delle diverse attività inerenti i servizi di investimento e accessori prestati, considerata la peculiare realtà dimensionale ed operativa che la caratterizza.

Al fine di motivare ulteriormente la necessità avvertita da questa Banca di adottare procedure alternative in grado di contrastare i rischi associati a situazioni di conflitto di interesse, si confermano le peculiarità di natura qualitativa e quantitativa, tipiche della banca di piccole dimensioni.

4. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nella presente *Policy*, la Banca ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi e attività di investimento.

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, sono state identificate tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato dalla Banca per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte dell'Istituto.

Nella individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti **requisiti**, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile *ex ante*. A tal fine, eventuali riflessioni effettuate *ex post*, circa il manifestarsi di un conflitto, non dovranno essere prese in considerazione;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità.

Inoltre, ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, è stato valutato se la Banca, o un soggetto rilevante ad essa connesso, possano trovarsi in una delle situazioni previste dall'**art. 21 della D2**, recepite nell'**art. 24 del Regolamento congiunto**, di seguito illustrate:

- **lett. a)** realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- **lett. b)** siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- **lett. c)** abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- **lett. d)** svolgano la medesima attività del cliente;
- **lett. e)** ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

La Banca ha individuato i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- a. tipologia di **servizio di investimento** prestato;
- b. tipologia di **strumento finanziario** oggetto del servizio;
- c. **unità organizzativa** cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dal *Regolamento aziendale*;
- d. **modalità operative** di erogazione del servizio di investimento;
- e. **Regolamento della Struttura Organizzativo – Funzionale**.

A tal proposito, potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa ovvero da soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di diversa natura:

- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
- interesse a variare la propria posizione creditizia;
- interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

Ne è derivata la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari:

- delle imprese affidate, purché l'affidamento loro concesso risulti rilevante;
- di fornitori strategici della Banca;

- delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all'emissione ed al collocamento;
- di società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti di affari;
- collocate con acquisto a fermo o a garanzia.

I “**servizi e attività di investimento**” ed i “**servizi accessori**” considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- 1 Ricezione e trasmissione di ordini;
- 2 Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- 3 Servizio di consulenza in materia di investimenti,

cui va inoltre aggiunta l'operatività in pronti contro termine passivi con la clientela.

5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Nel presente capitolo viene illustrata la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca, in termini di misure organizzative e/o normative prescelte per la gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente.

In particolare, al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in corrispondenza dei servizi di investimento erogati, la Banca ha considerato i seguenti fattori:

- la **rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela**,
- il “**costo aziendale**” delle **soluzioni organizzative** definite,
- la **dimensione e la complessità dell'attività svolta dall'Istituto**.

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività configgenti, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Le **possibili misure di gestione dei conflitti di interesse** individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte ad **impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti**. A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
- soluzioni organizzative volte a **garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti**;
- soluzioni volte alla **eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti** che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- misure volte ad **eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite** sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad **impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti**, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Si sottolinea che, ai fini dell'individuazione delle misure di gestione dei conflitti, **non è stata fatta alcuna distinzione in base alla natura della clientela** (clientela al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate) e le soluzioni definite saranno adottate nei confronti della generalità dei clienti.

I **conflitti di interesse** sopra individuati **sono stati gestiti dalla Banca** attraverso:

- l'adozione di un **efficace modello operativo**;
- una **chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità**;
- l'adozione di **procedure interne e punti di controllo**;
- la disposizione di mirate **regole di condotta**.

Pertanto, per una adeguata descrizione delle diverse procedure intraprese al fine di limitare il rischio associato ad azioni in conflitto con gli interessi della clientela, si rinvia al dettaglio fornito **nell'Allegato 1** – Mappatura dei conflitti di interesse, nel quale sono evidenziate le più rilevanti politiche di gestione adottate dalla Banca al fine di contrastare le diverse fattispecie di conflitto.

6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Nella presente sezione sono riportate le **tipologie di conflitti di interesse per le quali la Banca ravvede la necessità di darne adeguata informativa alla clientela** in quanto:

- non è stato possibile individuare idonee misure organizzative,
- le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela,

al fine di consentirgli di prendere una decisione informata sul servizio di investimento, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto.

Per quanto riguarda le **modalità** mediante le quali verrà fornita l'informativa alla clientela, la Banca specificherà le fattispecie di conflitti di interesse che non ritiene sufficientemente presidiati nel **documento di sintesi della politica di gestione dei conflitti** consegnato preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento (ricompresa nella informativa precontrattuale da consegnare al cliente).

Tale informativa non costituirà una autorizzazione a procedere, bensì una **comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.**

La Banca ha ritenuto opportuno acquisire di volta in volta una **firma del cliente per presa visione di tale informativa.**

Per maggiori dettagli si fa rinvio all'allegato 1 – Mappatura dei conflitti di interesse.

7. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Alla luce di quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento congiunto (art. 23 della D2), che prescrive l'obbligo per gli intermediari di istituire e aggiornare regolarmente un registro nel quale vengano riportati i tipi di servizi di investimento svolti dall'intermediario, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, la Banca ha istituito un **registro** nel quale rilevare, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione dei determinati servizi di investimento e per le quali si ravvede la necessità di darne informativa alla clientela.

Il registro in oggetto costituisce l'**archivio storico** di tutti i conflitti di interesse, connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento, emersi a partire dalla sua istituzione.

La corretta gestione del registro dei conflitti presuppone efficaci procedure di comunicazione tra la Funzione aziendale che avrà il compito di amministrare il registro e le unità organizzative aziendali preposte all'erogazione dei servizi, o in possesso di informazioni privilegiate, che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti, affinché possa essere aggiornato con tempestività.

La Banca attribuisce la responsabilità della tenuta di tale registro al responsabile della funzione di conformità sui servizi di investimento.

8. AGGIORNAMENTO DELLA CONFLICT POLICY

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti, la Banca ha deciso di sottoporre a verifica l'intero contenuto della presente *policy* e il connesso documento di sintesi per la clientela, con cadenza almeno annuale oppure, ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività o nelle tipologie di servizi di investimento erogati che generano o potenzialmente sono in grado di generare conflitti di interesse.

ALLEGATI

- 1. Mappatura dei conflitti di interesse**
- 2. Sintesi della conflict policy per la clientela**

Allegato 1 – Mappatura dei Conflitti di Interesse

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
1	Ricezione e trasmissione di ordini	<p>La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta:</p> <p>- il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>c) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.</p>	<p>Le misure necessarie ad assicurare il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini sono le seguenti:</p> <p>- istruzioni operative che disciplinano le regole di inserimento degli ordini stessi in procedura</p> <p>- Codice di comportamento, che prevede uno specifico divieto per gli operatori di <i>front office</i> di favorire alcuni clienti a scapito di altri nell'attività di trasmissione degli ordini ricevuti.</p> <p>Considerato che la prestazione del servizio di investimento in oggetto avviene mediante l'ausilio di Procedure informatiche di interconnessione, le stesse garantiscono il rispetto delle priorità di inserimento/ricezione degli ordini.</p>	<p>Tutti gli strumenti finanziari previsti nella Strategia di trasmissione degli ordini</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
2	<p>Ricezione e trasmissione di ordini</p> <p>Consulenza in materia di investimenti</p>	<p>Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nel caso in cui nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venisse erogato anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, valutando non sufficientemente le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p>	<p>Al fine di mitigare i rischi connessi alle fattispecie di conflitto in oggetto, la Banca ha adottato le seguenti misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento, al fine di prevedere un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela; - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, è garantita l'indipendenza del sistema retributivo, dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto al numero di ordini intermediati riferibili a specifici emittenti/specifici strumenti finanziari. 	<p>Tutti gli strumenti finanziari previsti nella Strategia di trasmissione degli ordini</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
3 D	<p>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</p> <p>(Distribuzione di prodotti finanziari)</p>	<p>Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potrebbe trattarsi di strumenti finanziari di propria emissione; - gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento; - trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; - trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, partecipazioni o altri rapporti di affari. <p>Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solo quelli ai quali sia stato accordato un finanziamento "rilevante", ovvero quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al "gruppo economico" di tale soggetto e il patrimonio di vigilanza della Banca, superi il valore soglia del 3%.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi dei clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. 	<p>Considerata l'impossibilità di adottare misure in grado di eliminare sufficientemente il rischio di potenziali pregiudizi per i clienti, tali conflitti sono oggetto di adeguata <i>disclosure</i> alla clientela.</p> <p>Con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. e), al fine di scongiurare l'esistenza di incentivi "illegittimi" è stata condotta un'attività volta all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti di titoli terzi. In caso di ammissibilità di tali incentivi, questi sono resi noti ai clienti (<i>disclosure</i>).</p>	<p>Tutti gli strumenti finanziari di propria emissione (Prestiti Obbligazionari e Certificati di Deposito), unitamente agli strumenti e prodotti finanziari distribuiti dalla Banca per conto di terzi emittenti appartenenti al Movimento Cooperativo</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
4 D	<p>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</p> <p>(Distribuzione di prodotti finanziari)</p> <p>Consulenza in materia di investimenti</p>	<p>Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, provvedesse ad erogare, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi dei clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;</p> <p>e) la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p>	<p>Considerato che la Banca procede con l'abbinamento del servizio di consulenza al collocamento di strumenti finanziari (in quanto da tale combinazione ne deriverebbe un comportamento maggiormente attento e responsabile nei confronti degli interessi della clientela), le misure di gestione adottate sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento, che prevede un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela; - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, è garantita l'indipendenza del sistema retributivo, dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto alle <i>performance</i> perseguite nella prestazione del servizio di collocamento. <p><i>Al fine di scongiurare l'eventuale esistenza di incentivi "illegittimi" riconducibili alla fattispecie prevista alla lett. e) dell'art. 24, è stata condotta un'attività volta all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti di titoli terzi (sia per il servizio di consulenza, sia per il servizio di collocamento).</i></p> <p>La consulenza abbinata al collocamento permette di presumere l'accrescimento della qualità dei servizi resi alla clientela, che costituisce uno dei requisiti principali per rendere legittimi gli incentivi percepiti nella prestazione del servizio di collocamento.</p> <p>Considerata l'impossibilità di procedere con una separatezza organizzativa nella prestazione dei due distinti servizi di investimento, si ribadisce la necessità di procedere con la disclosure nei confronti della clientela in quanto tale necessità sorge in relazione alla prestazione del servizio di collocamento</p>	<p>Tutti gli strumenti finanziari di propria emissione (Prestiti Obbligazionari e Certificati di Deposito), unitamente agli strumenti e prodotti finanziari distribuiti dalla Banca per conto di terzi emittenti appartenenti al Movimento Cooperativo</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
5 D	Operatività in pronti contro termine	Le operazioni di pronti contro termine si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal cliente alla Banca.	La fattispecie di conflitto può essere ricondotta alle seguenti tipologie previste dall'art. 24 del Regolamento Congiunto, in quanto la Banca può: lett. a) realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente lett. b) essere portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente distinto da quello del cliente medesimo In tali fattispecie, infatti, la Banca movimentata il proprio portafoglio istituzionale per realizzare l'operazione richiesta dal cliente. Tale fattispecie rappresenta anche una forma di raccolta del risparmio, attività tipica dell'azienda bancaria, finalizzata ad aumentare i volumi di impiego.	Al fine di mitigare i rischi connessi alle fattispecie di conflitto in oggetto, la Banca ha adottato le seguenti misure di gestione: - i documenti inerenti il sistema delle deleghe di potere ed i limiti operativi , con i quali si determinano i diversi gradi di autonomia e vincoli in materia di operatività in pronti contro termine Considerata l'impossibilità di adottare misure in grado di eliminare sufficientemente il rischio di potenziali pregiudizi per i clienti, tali conflitti sono oggetto di adeguata <i>disclosure</i> alla clientela.	Operazioni a pronti ed a termine nell'ambito della operatività in PCT

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
6 D	<p>Operatività in pronti contro termine</p> <p>Consulenza in materia di investimenti</p>	<p>Le fattispecie di conflitto di interessi si configura, nell'ambito della operatività in pronti contro termine, qualora la Banca provvedesse ad erogare, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p>	<p>Considerato che la Banca procede con l'abbinamento del servizio di consulenza all'operatività in PCT (in quanto da tale combinazione ne deriverebbe un comportamento maggiormente attento e responsabile nei confronti degli interessi della clientela), le misure di gestione adottate sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento, che prevede un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela; - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, è garantita l'indipendenza del sistema retributivo, dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto alle <i>performance</i> perseguite nella operatività in pct - i documenti disciplinanti il sistema delle deleghe di potere e i limiti operativi, con i quali si determinano i diversi gradi di autonomia e vincoli in materia di operatività in pronti contro termine <p>Considerata l'impossibilità di adottare misure in grado di eliminare sufficientemente il rischio di potenziali pregiudizi per i clienti, tali conflitti sono oggetto di adeguata <i>disclosure</i> alla clientela.</p>	<p>Operazioni a pronti ed a termine nell'ambito della operatività in PCT</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
7 D	Consulenza in materia di investimenti	La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non genera di per sé conflitti di interesse, a meno che a tale attività non venga abbinata la prestazione di altri servizi di investimento o abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emesse da società con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti: a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	I rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza avente ad oggetto strumenti finanziari per i quali la Banca presenta interessi confliggenti, non possono essere mitigati mediante l'adozione di opportune misure organizzative. Pertanto, tali conflitti sono oggetto di adeguata <i>disclosure</i> . Pur non presentando ulteriori conflitti di interesse, la Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a: - rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite rientrano nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza); - garantire opportune cautele contrattuali, formalizzando un contratto scritto con il cliente e registrando documenti comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente sottoscritti; - ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite alla clientela. La disclosure non è necessaria, in quanto le procedure sopra citate vengono reputate sufficientemente efficaci, qualora l'attività di consulenza venga prestata con riferimento a strumenti finanziari diversi da quelli emessi o distribuiti dalla Banca.	Tutti gli strumenti finanziari di propria emissione (Prestiti obbligazionari e Certificati di Deposito, Pronti contro termine), unitamente agli strumenti e prodotti finanziari distribuiti dalla Banca per conto di terzi emittenti appartenenti al Movimento Cooperativo



Terra d'Otranto

SINTESI DELLA POLICY PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

PROCESSO FINANZA

Data approvazione	Versione
25 ottobre 2007	v.0.1
19 novembre 2009	v.0.2
16 settembre 2010	v.0.3

PREMESSA

In conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID), la BCC di Terra D'Otranto (di seguito la "Banca") è tenuto a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, la Banca applica e mantiene una politica aziendale di gestione di tali conflittualità adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca stessa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

L'obiettivo del presente documento è quello di descrivere in forma sintetica la strategia seguita dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse; tuttavia la Banca mette a disposizione maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.

TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, la cui presenza può danneggiare gli interessi dei clienti.

Le principali macrocategorie di conflitti di interesse sono:

- **Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo.** In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro.
- **Conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento.** In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono derivare dall'erogazione contestuale di due servizi di investimento a cura della medesima unità organizzativa, generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del cliente.
- **Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti.** In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca.
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca** o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto.
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.**

GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio: amministratori e dipendenti). A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità).

La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l'adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta.

INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Di seguito si riportano le fattispecie di conflitti di interessi per le quali le misure adottate dalla Banca non sono risultate sufficientemente efficaci nell'eliminare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti:

- 1) Ogni operazione di acquisto o sottoscrizione, anche congiuntamente alla prestazione del servizio di consulenza, avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca (Certificati di Deposito e Prestiti Obbligazionari emessi dalla BCC di Terra D'Otranto).
- 2) Prestazione, anche congiunta, dei servizi di consulenza e di collocamento senza assunzione a fermo, né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente relativamente a strumenti finanziari o prodotti assicurativi emessi da società appartenenti al Movimento Cooperativo.
- 3) Prestazione dell'operatività in Pronti contro termine passivi con la clientela, anche congiuntamente alla prestazione del servizio di consulenza.